

LA COSTITUZIONE  
DELLA REPUBBLICA ROMANA  
DEL 1849



## LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 \*

*La Repubblica Romana del 1849 può essere considerata come il momento centrale del nostro Risorgimento. Rotto l'equilibrio politico della penisola, abbattuto il potere temporale dei Papi, esauritasi la guerra regia nelle meschine rivalità dei principi, la rivoluzione italiana assunse, col movimento romano, le sue forme più proprie, quelle cioè di rivoluzione di popolo, per l'emancipazione del popolo.*

*250.000 elettori degli ex Stati pontifici dettero vita col loro voto alla nuova Repubblica. Migliaia di cittadini la difesero con valore e con tenacia, contro i molti nemici esterni, primo fra tutti il Papa.*

*L'Assemblea Costituente, ed il Triumvirato, anima del quale era Mazzini, dettero al popolo leggi giuste ispirate alla più pura democrazia, al principio della giustizia sociale, al culto della libertà di ciascuno e di tutti. Questa religione della libertà costituì nei decenni successivi alla caduta, la bandiera spirituale della Repubblica. Essa deve essere raccolta oggi, come il retaggio più sacro, dalla nuova Italia repubblicana.*

*La Costituzione della Repubblica Romana fu promulgata dalla loggia del Campidoglio a mezzogiorno del 3 luglio 1849.*

\* Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si leggano: BRUNO GATTA: *La Costituzione della Repubblica romana del 1849* - Roma, 1946 (volume n. 2 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituzione)

---

e dello stesso A.: *L'Assemblea romana del 1849* - Roma, 1946 (volume n. 15 della collana *Studi storici* promossa dallo stesso Ministero). Nella stessa collana, si vedano anche, per il periodo 1848-1849: RUGGERO MOSCATI: *La diplomazia europea e il problema italiano nel '48-'49* (vol. n. 16) e MASSIMO PETROCCHI: *Riflessi europei sul '48 italiano* (vol. n. 17). Si veda inoltre: GIOVANNI DE VERGOTTINI: *La Costituzione della Repubblica Cispadana* (volume n. 1 della collana *Testi e documenti costituzionali*).

Infine, per il movimento intellettuale sul problema della Costituente italiana, si leggano: GIORGIO FALCO: *Giuseppe Mazzini e la Costituente*; PIERO ZAMA: *La Costituente nel pensiero di Gioberti*; ALBERTO M. GHISALBERTI: *Giuseppe Montanelli e la Costituente* (volumi nn. 11, 12 e 13 della citata collana *Studi storici*).

DECRETO FONDAMENTALE  
DI COSTITUZIONE  
DELLA REPUBBLICA ROMANA

*approvato alle ore 2 del mattino dell'8 febbraio  
1849 dall'Assemblea Costituente romana ed italiana  
con 120 voti favorevoli, 9 contrari in modo assoluto,  
1 contrario motivato e 12 astenuti.*

*Art. 1. — Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.*

*Art. 2. — Il Pontefice romano avrà tutte le garanzie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.*

*Art. 3. — La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.*

*Art. 4. — La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.*

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

## PRINCIPI FONDAMENTALI

*I.* - La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.

*II.* - Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà nè privilegi di nascita o casta.

*III.* - La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

*IV.* - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

*V.* - I Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

*VI.* - La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

*VII.* - Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

*VIII.* - Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

## TITOLO I

### Dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini

1. Sono cittadini della Repubblica:
  - gli originari della Repubblica;
  - coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

- gli altri italiani col domicilio di sei mesi;
- gli stranieri col domicilio di dieci anni;
- i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:

- per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
- per abbandono della patria in caso di guerra o quando è dichiarata in pericolo;
- per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
- per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica. La autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà di un popolo;
- per condanna giudiziale.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, nè essere distolto dai suoi giudici naturali.

Nessuna Corte o istituzione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. — Il domicilio è sacro. Non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera. La legge punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità per chi intende professarlo sono determinate dalla legge.

9. Il segreto è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L'associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla Guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà delle cose se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

## *TITOLO II*

### Dell'Ordinamento Politico

15. Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dal potere giudiziario.

## *TITOLO III*

### Dell'Assemblea

16. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai Consoli o dai ministri.

19. Il numero dei rappresentanti è nominato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni, nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.



23. L'Assemblea è indissolubile e permanente salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

24. Nell'intervallo può essere convocata d'urgenza su invito del Presidente coi segretari, di trenta membri e del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà più uno dei rappresentanti.

Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in Comitato segreto.

26. I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto e inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.

29. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forma di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo in caso di urgenza.

32. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia il Presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

## TITOLO IV

### Del Consolato e del Ministero

33. Tre sono i Consoli; vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica e dell'età di 30 anni compiuti.

34. L'ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Nessun console può essere rieletto se non, dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

34. Vi sono sette ministri di nomina del Consolato.

1° degli affari interni; 2° degli affari esteri; 3° di guerra e marina; 4° di finanza; 5° di grazia e giustizia; 6° di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7° del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

36. Ai Consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

37. Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in Consiglio dei ministri.

38. Gli atti dei Consoli finchè non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell'esecuzione restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

39. Ogni anno ed a qualunque richiesta dell'Assemblea i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I ministri hanno il diritto di parlare nell'Assemblea negli affari che li riguardano.

41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 all'anno.

43. I Consoli e i ministri sono responsabili.

44. I Consoli e i ministri possono essere messi in stato d'accusa dall'Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l'accusa il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto ritorna all'esercizio della sua carica; se condannato l'Assemblea passa a nuova elezione.

#### *TITOLO V*

##### Del Consiglio di Stato

46. Vi è un Consiglio di Stato composto di 15 consiglieri nominati dall'Assemblea.

47. Esso deve essere consultato dai consoli e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana quei regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

#### *TITOLO VI*

##### Del Potere Giudiziario

49. I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei ministri sono inamovibili; non possono esser promossi; nè traslocati che con proprio consenso; nè sospesi, degradati e destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

54. Vi è un pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.

55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i ministri messi in stato d'accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della Cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso il tribunale supremo.

E' d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

## TITOLO VII

### Della Forza Pubblica

56. L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

57. L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

59. I generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolato.

60. La distribuzione dei Corpi di linea e la forza dell'interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, nè possono subire variazioni o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla Guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.

## TITOLO VIII

### Della Revisione della Costituzione

63. — Qualunque riforma di Costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

64. — L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.

65. — L'Assemblea di revisione è ancora Assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

66. — Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della Costituzione.

67. — Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della Costituente.

68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore, in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finchè non sieno abrogati.

69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

*Votata ad unanimità.*

*Dal Campidoglio il 1° luglio 1849.*

*Il Presidente: G. GALLETTI - I Vice Presidenti:  
A. SALICETI, E. ALLOCATELLI - I Segretari:  
G. PENNACCHI, A. FABRETTI, C. COCCHI,  
A. ZAMBIANCHI.*